

Osservazioni allo Schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario.

Riferimento	Art. 1 - Definizione
Testo in consultazione	<i>Omissis</i>
Osservazioni	<p>A nostro avviso mancano le definizioni di “Patrimonio” e “Disponibilità”.</p> <p>Tali elementi sono espressi in vari punti della bozza di decreto.</p> <p>La varietà di utilizzo di termini sopraindicati potrebbe dare adito a interpretazioni differenziate e disomogenee.</p> <p>Si propone pertanto l’inserimento di apposite definizioni che chiariscano in modo univoco tali concetti.</p>
Riferimento	Art. 3 - Modalità di gestione delle risorse - comma 1
Testo in consultazione	<i>b) in forma indiretta, mediante convenzioni</i>
Osservazioni	<p>La disposizione sembra stabilire che sussiste gestione indiretta solo in presenza di una convenzione sottoscritta tra il gestore e l’Ente.</p> <p>Sarebbe quindi opportuno chiarire nel caso di sottoscrizione di quote OICVM o FIA in cui non si stipula una convenzione, se tale forma rientri nella fattispecie indiretta.</p> <p>La norma non chiarisce inoltre se è possibile adottare altre modalità organizzative che, pur preservando pluralità di gestori/mandati con depositaria unica, possono assicurare maggiore efficacia, efficienza e sicurezza rispetto alla tradizionale pluralità di mandati di gestione mediante convenzione.</p> <p>Ad esempio sarebbe infatti auspicabile consentire una modalità di gestione delle risorse organizzata secondo un modello per cui l’Ente sottoscrive un mandato o fondo/sicav con unico amministratore della piattaforma di pool (o dei fondi sottostanti) affidati a gestori delegati e controllati da una depositaria unica. Questo modello assicura una maggiore efficienza in quanto l’attività di selezione e controllo operativo sarebbe controllata dal CdA dell’Ente ma effettuata da una struttura professionale, con una quantità/qualità di analisi e controlli maggiori.</p> <p>Tale chiarimento si rende necessario anche al <u>fine di individuare l’ambito di applicazione degli articoli 4 (Criteri Gestione Indiretta) e 12 (Incompatibilità) dello schema di decreto in consultazione.</u></p>

Riferimento Testo in consultazione	Art. 6 - Prospetto informativo a valori correnti - comma 1 <i>1. L'Ente approva annualmente, secondo gli stessi termini relativi al bilancio di esercizio, un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute determinate a valori correnti. Il prospetto riporta anche indicazioni sul valore attuale netto delle passività connesse alle prestazioni istituzionali dell'Ente, calcolato secondo criteri coerenti con quelli posti a fondamento della valutazione a valori correnti delle attività detenute e comunque precisando tutte le ipotesi di lavoro utilizzate in detto computo.</i>
Osservazioni	Sarebbe opportuno esplicitare meglio i criteri per la determinazione dei Valori correnti delle attività e del valore attuale netto delle passività. In particolare occorre chiarire le modalità e le tempistiche di valutazione degli immobili detenuti in forma diretta. L'onerosità che comporta tale disposizione sembra eccessiva rispetto alle finalità di tutela alla base del dettato normativo. Infatti, adempiere a tale prescrizione comporterebbe, tra l'altro, l'obbligo annuale di effettuare una perizia su ciascun immobile che determinerebbe un aggravio di costi a carico degli Enti.
Riferimento Testo in consultazione	Art. 7 - Documento sulla politica di investimento - comma 1 <i>1. L'organo di amministrazione dell'Ente predisporre un documento sulla politica di investimento, che ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che l'Ente intende attuare e il suo profilo di rischio definito in considerazione degli obiettivi e impegni previdenziali dello stesso.</i>
Osservazioni	La norma non considera le competenze statutarie dei Comitati/Assemblee dei Delegati dei singoli Enti a cui sono attribuite le funzioni di indirizzo strategico degli investimenti.
Riferimento Testo in consultazione	Art. 9 – Limiti agli investimenti - commi 1- 2 - 4 <i>omissis.</i>
Osservazioni	In generale non è esplicitata la frequenza di calcolo dei limiti previsti.

Riferimento	Art. 9 Limiti agli investimenti - comma 5
Testo in consultazione	<p>5. Gli Enti non possono investire le disponibilità in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al 10 per cento se non quotata, né comunque, in azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente. I limiti di cui al presente comma non si applicano in caso di sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari;</p>
Osservazioni	<p>Questo comma prevede una deroga ai limiti ivi indicati esclusivamente per le partecipazioni in società immobiliari.</p> <p>La norma non prevede una deroga espressa per investimenti di tipo strumentale alle attività istituzionali degli enti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Le società interamente possedute dall'Ente <i>c.d. società in house providing</i>.• Società che operano in settori in cui tipicamente svolgono la propria attività i professionisti rappresentati dalle Casse partecipanti al capitale sociale. <p>Quest'ultima tipologia di investimento infatti non segue una logica esclusivamente finanziaria ma è anche finalizzata a dare un impulso all'economia reale del paese con ovvi riflessi positivi sulle categorie professionali.</p>
Riferimento	Art. 9 Limiti agli investimenti - comma 7
Testo in consultazione	<p>e) fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, l'investimento in OICR alternativi (FIA), compresi i fondi chiusi, è contenuto entro il limite del 20 per cento delle disponibilità complessive dell'Ente e del 25 per cento del valore dell'OICR alternativo;</p>
Osservazioni	<p>I limiti sopraindicati non considerano le strategie di investimento che taluni Enti hanno finora adottato, finalizzate ad accrescere l'efficienza gestionale mediante il conferimento di parte del proprio patrimonio immobiliare (frutto di un lungo processo di accumulazione) in fondi comuni di investimento immobiliare a partecipazione totalitaria.</p> <p>Il rispetto di tale limite in un termine così breve (5 anni) potrebbe comportare potenziali perdite patrimoniali.</p> <p>Si propone pertanto, in questi casi specifici, di far coincidere il termine per l'allineamento al limite alla durata del fondo stesso.</p>

CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI

LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 – TEL. 06.326861
00196 ROMA

Cod. Fisc. 80032590582
Part. I.V.A.:02115531002

www.cassa geometri.it

Riferimento	Art. 10 – Depositario - comma 1
Testo in consultazione	<i>1. Le risorse degli Enti gestite direttamente, compatibilmente con la tipologia di investimento, o affidate in gestione sono depositate presso un depositario, distinto dal gestore ove presente, che abbia i requisiti di cui all'articolo 38 del TUF.</i>
Osservazioni	Nel caso di portafoglio strutturato in misura prevalente in quote OICVM, OICR (FIA) e/o Fondi Chiusi a loro volta dotati di Banca Depositaria, la previsione di un unico depositario anche per tali strumenti comporterebbe una duplicazione di costi e controlli. Sarebbe pertanto necessario esplicitare se per tali strumenti sussista l'obbligo di deposito presso un unico soggetto e chiarire se tali fattispecie rientrino nell'esclusione di cui alla frase "compatibilmente con la tipologia d'investimento".
Riferimento	Art. 11 conflitto di interesse – comma 3
Testo in consultazione	<i>3. Gli organi di amministrazione degli Enti adottano ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli iscritti o dei beneficiari. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti interni all'Ente, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto dell'Ente.</i>
Osservazioni	Nel caso in cui l'Ente adotti la gestione indiretta risulta impraticabile la gestione degli eventuali conflitti di interessi derivanti da scelte effettuate dai gestori. Sarebbe opportuno indicare che i conflitti tra gestori convenzionati e Ente siano soggetti alla disciplina di appartenenza del gestore convenzionato.